

# Bird & Bird

Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Verso l'attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/633.



# Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Verso l'attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/633.

Dopo un lungo *iter* legislativo, l'8 maggio 2021 è entrata in vigore la legge di delegazione europea 2019-2020 (Legge n. 53 del 22 aprile 2021 - *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea*) che detta i principi e i criteri per l'attuazione delle direttive europee, tra cui la Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (la "Direttiva").

Le disposizioni attuative che dovranno essere adottate sulla base dei principi e criteri stabiliti nella legge di delegazione europea andranno a modificare e integrare la disciplina già vigente in Italia in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, prevedendo un regime più stringente rispetto al livello minimo di tutela introdotto dalla Direttiva.

Il termine per l'adozione delle disposizioni attuative previsto dalla Direttiva è scaduto il 1° maggio 2021 e le relative misure dovranno essere applicate dal **1° novembre 2021**.

## Il livello di tutela "minimo" previsto dalla Direttiva (UE) 2019/633

La Direttiva ha la finalità di armonizzare a livello europeo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari nei rapporti con gli acquirenti attraverso la previsione di un elenco minimo di pratiche commerciali sleali considerate sempre vietate (cd. "*black list*") e un elenco di pratiche commerciali consentite solo se concordate in termini chiari e univoci nell'accordo di fornitura (cd. "*grey list*").

### Ambito di applicazione della Direttiva

La disciplina prevista dalla Direttiva trova applicazione con riferimento alle vendite di prodotti agricoli e alimentari tra fornitori e acquirenti che abbiano determinate dimensioni economiche individuate in base alle soglie di fatturato previste dall'art. 1 par. 2 della Direttiva<sup>1</sup>.

I prodotti agricoli e alimentari che rientrano nell'ambito della Direttiva sono tutti quelli elencati nell'Allegato I del TFUE<sup>2</sup> e i prodotti trasformati per uso alimentare a partire dagli stessi.

Le disposizioni della Direttiva riguardano solo i rapporti B2B e sono previste a tutela dei soli fornitori. Sono esclusi, quindi, i contratti con i consumatori.

Ai fini dell'applicazione della nuova disciplina è sufficiente che almeno uno dei contraenti sia stabilito nell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> La Direttiva prevede che, affinché la pratica commerciale possa considerarsi sleale, questa deve riguardare cessioni di prodotti agricoli e alimentari da parte di: i) fornitori con un fatturato annuale **pari o inferiore a 2 milioni di euro** ad acquirenti con un fatturato annuale **superiore a 2 milioni di euro**; ii) fornitori con un fatturato annuale compreso **tra 2 milioni e 10 milioni di euro** ad acquirenti con un fatturato annuale **superiore a 10 milioni di euro**; iii) fornitori con un fatturato annuale compreso **tra 10 milioni e 50 milioni di euro** ad acquirenti con un fatturato annuale **superiore a 50 milioni di euro**; iv) fornitori con un fatturato annuale compreso **tra 50 milioni e 150 milioni di euro** ad acquirenti con un fatturato annuale **superiore a 150 milioni di euro**; v) fornitori con un fatturato annuale compreso **tra 150 milioni e 350 milioni di euro** ad acquirenti con un fatturato annuale **superiore a 350 milioni di euro**. Se l'acquirente è un'autorità pubblica, non operano le soglie di fatturato stabilite nell'art. 1 par. 2 della Direttiva, a condizione che il fatturato del fornitore non superi i 350 milioni di euro.

<sup>2</sup> [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0013.02/DOC\\_5&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0013.02/DOC_5&format=PDF)

## La “black list”

La Direttiva prevede che siano sempre vietate le pratiche che comportino:

- termini di pagamento di oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari, a decorrere dai termini individuati secondo diversi criteri;
- l'annullamento di ordini di prodotti deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzarli o utilizzarli;
- modifiche unilaterali da parte dell'acquirente delle condizioni relative a frequenza, metodo, luogo, tempi o volume della fornitura o della consegna dei prodotti, norme di qualità, termini di pagamento o prezzi oppure, in determinati casi, delle condizioni relative alla prestazione di servizi;
- la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore;
- la richiesta al fornitore di pagamenti per il deterioramento e/o la perdita di prodotti che si verificano presso i locali dell'acquirente o dopo che i prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;
- il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura su richiesta del fornitore, ad eccezione di alcune ipotesi;
- l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita da parte dell'acquirente di segreti commerciali del fornitore;
- la minaccia di mettere in atto o l'attuazione di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore che eserciti i diritti contrattuali e legali di cui gode;
- la richiesta al fornitore di risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore.

Agli Stati membri è lasciata la possibilità di introdurre ulteriori fattispecie di pratiche commerciali sleali da considerare sempre vietate.

## La “grey list”

La Direttiva prevede, inoltre, che siano vietate, laddove non precedentemente concordate in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, le pratiche commerciali in cui:

- l'acquirente restituisca al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti e/o per il loro smaltimento;
- al fornitore venga richiesto un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino o la messa a disposizione sul mercato dei suoi prodotti;
- l'acquirente richieda al fornitore di farsi carico del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall'acquirente come parte di una promozione;
- l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi della pubblicità dei prodotti effettuata dall'acquirente;
- l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi del marketing;
- l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

## L'attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/633

Il recepimento della Direttiva si tradurrà nella modifica e nel rafforzamento della normativa vigente in Italia in materia di commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari, ponendosi in continuità con la stessa quanto all'ambito di applicazione - più esteso rispetto a quello previsto dalla Direttiva - e introducendo alcune novità nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricola e alimentare.

### Il quadro normativo attualmente vigente

Le disposizioni attuative della Direttiva incideranno soprattutto sull'art. 62 del D.L. 1/2012 - cd. decreto Cresci

**02 & Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.** Verso l'attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/633.

Italia, convertito con L. n. 27/2012 – (“Art. 62”) che disciplina i rapporti commerciali tra gli operatori delle filiere agricola e alimentare.

La disposizione prevede attualmente l’obbligo della forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, che ai sensi del relativo regolamento di attuazione<sup>3</sup> può essere oggi assolto tramite forme equipollenti, e ne indica il contenuto minimo.

Viene, inoltre, previsto il divieto di:

- a imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
- b applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- c subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
- d conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- e adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Sono, inoltre, stabiliti termini inderogabili per il pagamento del corrispettivo, *i.e.* entro 30 giorni per i prodotti deteriorabili ed entro 60 giorni per gli altri prodotti, a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, e l’applicazione di interessi maggiorati in caso di ritardo.

Mentre la Direttiva prevede una tutela “unilaterale” del fornitore, la vigente disciplina italiana si applica a vantaggio sia del fornitore che dell’acquirente.

Alle pratiche sleali previste dall’Art. 62 si aggiungono le previsioni recentemente introdotte, come misura a sostegno delle imprese connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’art. 78 commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del D.L. n. 18/2020 (convertito dalla L. 27/2020)<sup>4</sup>.

### Tutela a prescindere dalla dimensione economica delle imprese

Il legislatore italiano, in considerazione delle dinamiche di domanda e offerta nelle filiere agricola e alimentare in Italia, ha previsto che la disciplina in materia di pratiche commerciali sleali si applichi a prescindere dalle dimensioni economiche delle imprese fornitrici e acquirenti, in continuità con la disciplina di cui all’Art. 62.

Le nuove disposizioni attuative troveranno, dunque, applicazione a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia, indipendentemente dalle soglie di fatturato previsti dalla Direttiva.

### Forma

La legge di delegazione europea prevede che venga confermato l’obbligo di stipulare i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari i) in forma scritta, specificando che tale obbligo non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti, e ii) prima della consegna<sup>5</sup>.

Anche sotto questo profilo, la disciplina italiana è più rigorosa rispetto alle previsioni della Direttiva - che non prevede un obbligo generale di stipulare i contratti per iscritto - prevedendo che continui ad applicarsi il requisito della forma scritta previsto dall’Art. 62, escludendo tuttavia che tale requisito possa ritenersi ancora soddisfatto da forme equipollenti, quali fatture e documenti di trasporto o consegna.

<sup>3</sup>D.M. 19 ottobre 2012 n. 199 concernente “Attuazione dell’articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27”.

<sup>4</sup> Ai sensi dell’art. dall’art. 78 comma 2-*bis* è considerata pratica commerciale sleale ai sensi della Direttiva la subordinazione dell’acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e non indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

<sup>5</sup> Tale obbligo non si applicherà ai contratti conclusi con il consumatore e alle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.

## Ulteriori fattispecie di pratiche sleali vietate

In virtù della possibilità lasciata agli Stati Membri di introdurre norme nazionali più rigorose volte a contrastare le pratiche commerciali sleali, la legge di delegazione europea prevede che, ad integrazione dell'elenco previsto dalla Direttiva, vengano considerate sleali le seguenti pratiche:

- la vendita di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare ed aste elettroniche a doppio ribasso;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione;
- la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'art. 168 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Inoltre, è prevista la revisione del regolamento sulla disciplina delle vendite sottocosto, di cui al D.P.R. 218/2001, in relazione alla vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili.

## Denunce e meccanismi di mediazione o risoluzione alternativa delle controversie

In conformità a quanto previsto dalla Direttiva, la legge di delegazione europea stabilisce che dovrà essere adottato con rigore il principio della riservatezza nelle denunce all'autorità e garantita la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie.

## Sanzioni

Con riferimento alle sanzioni, la legge di delegazione europea stabilisce che dovranno essere previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della natura, della durata, della frequenza e della gravità della violazione, entro il limite **massimo del 10% del fatturato** realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La previsione si tradurrà in un potenziale innalzamento delle sanzioni previste dall'Art. 62, che attualmente arrivano ad un massimo di 500.000 euro per alcune violazioni e tengono conto di diversi parametri<sup>6</sup>.

## Autorità di contrasto

Un'importante novità riguarda la designazione dell'**Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** quale autorità di controllo deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari nonché all'applicazione dei divieti previsti dalla Direttiva e delle relative sanzioni. L'autorità attualmente competente per l'applicazione dell'Art. 62 è, infatti, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che dal 2012 è più volte intervenuta in applicazione di tale disciplina sia in sede di *enforcement* sia tramite *moral suasion*.

## Come adeguarsi al nuovo quadro normativo

Sebbene le disposizioni attuative non siano ancora state adottate, la legge di delegazione europea fornisce elementi utili per consentire alle imprese operanti nella filiera agricola e alimentare di pianificare alcune misure per adeguarsi al nuovo quadro normativo.

Le misure previste dalla Direttiva si applicheranno, infatti, ai contratti di fornitura stipulati dopo la data di applicazione delle disposizioni di attuazione nazionali, mentre i contratti di fornitura stipulati prima della data di pubblicazione delle stesse dovranno essere resi conformi entro 12 mesi da tale data di pubblicazione.

È, pertanto, utile effettuare sin d'ora un'analisi dei rapporti esistenti relativi a forniture di prodotti agricoli o alimentari al fine di verificare l'applicabilità agli stessi delle nuove previsioni normative e identificare le eventuali clausole che necessiteranno di modifiche o integrazioni. Inoltre, sarà senz'altro opportuno garantire che i nuovi contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari stipulati siano già conformi a quanto previsto dalla Direttiva e alle ulteriori previsioni in corso di implementazione a livello nazionale.

---

<sup>6</sup> Per la violazione della forma scritta e del contenuto minimo del contratto, le sanzioni vanno da 516 a 20.000 euro e sono parametrize al valore della transazione; per la violazione dei divieti previsti al comma 2, le sanzioni vanno da 516 a 3.000 euro, tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal trasgressore; per la violazione dei termini di pagamento le sanzioni vanno da 500 a 500.000 euro, in ragione del fatturato dell'impresa, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

# Contatti

**Claudia Ricciardi**

Partner

Tel: +390230356000

[claudia.ricciardi@twobirds.com](mailto:claudia.ricciardi@twobirds.com)



**Rita Tardiolo**

Counsel

Tel: +390230356000

[rita.tardiolo@twobirds.com](mailto:rita.tardiolo@twobirds.com)



**Viviana Lucchesi**

Associate

Tel: +390230356000

[viviana.lucchesi@twobirds.com](mailto:viviana.lucchesi@twobirds.com)



**Sara Massalongo**

Associate

Tel: +390230356000

[sara.massalongo@twobirds.com](mailto:sara.massalongo@twobirds.com)



**twobirds.com**

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw & Satellite Office: Casablanca

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.